

*Gent.me Signore  
Egregi Signori  
Loro sedi*

*Novara, 8 aprile 2020*

### ***Premessa***

Com'è noto, secondo quanto previsto da decreto "Cura Italia" (articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020), i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di sospendere gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute) che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Dal momento che tale disposizione concerne anche gli Enti Locali, si ritiene utile riepilogare nel proseguo gli adempimenti rientranti in tale disposizione, con particolare riferimento al settore IVA.

### ***Importante:***

In base a quanto previsto dalla norma sopra citata, gli adempimenti sospesi, di seguito individuati, sono rimandati – al momento – al prossimo **30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, la suddetta sospensione non risulta in alcun modo correlata alla localizzazione dell'attività in determinate aree del territorio italiano (si pensi, ad esempio, alle c.d. "ex zone rosse").

Infine, beneficiano della sospensione degli adempimenti tributari in esame sia le attività che sono state obbligate alla chiusura, sia quelle che hanno continuato ad operare ai sensi delle disposizioni del D.P.C.M. 22.03.2020.

### ***Dichiarazione IVA 2020 anno 2019***

---

Risulta, innanzitutto, prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, in scadenza il prossimo 30 aprile. La dichiarazione Iva 2020 potrà dunque essere presentata entro il prossimo 30 giugno 2020, senza l'applicazione di sanzioni, come detto.

Con la sospensione di tale termine deve ritenersi prorogato anche il termine per la presentazione di una eventuale dichiarazione integrativa Iva a favore *“entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”*.

In conformità al maggior termine per la trasmissione della dichiarazione Iva risulta, quindi, connessa anche la possibilità di effettuare eventuali versamenti con ravvedimento operoso che consentiranno di ridurre ad un ottavo del minimo le sanzioni per eventuali versamenti tardivi.

### ***Modello IVA TR***

---

Anche la presentazione del modello Iva TR relativo al primo trimestre, utilizzabile per richiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva trimestrale è stato prorogato al 30 giugno 2020. Si ricorda che il cui termine di presentazione telematica era originariamente fissato al prossimo 30 aprile.

### ***Esterometro***

---

Tra gli ulteriori adempimenti Iva che risultano prorogati al 30 giugno 2020 vi è il termine di trasmissione del c.d. “esterometro”, relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 30 aprile 2020. In particolare, si rammenta che una recente disposizione normativa ha stabilito, a partire dal 2020, che la trasmissione telematica di tale modello non debba più avvenire in forma mensile ma su base trimestrale (in particolare, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

### ***Liquidazione periodica Iva (c.d. LIPE)***

---

Risulta, inoltre, posticipato al 30 giugno 2020 anche il termine di trasmissione della liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre 2020 (in scadenza il prossimo 31 maggio) e dei modelli Intrastat mensili (scadenze del 25 marzo 2020, del 27 aprile 2020 e del 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020) (comunicato dell'Agenzia delle Dogane dello scorso 20 marzo 2020).

## *Fatturazione elettronica*

---

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti di tipo amministrativo (fatturazione, registrazione fatture di acquisto/vendita, etc.) non è stata introdotta alcuna proroga; pertanto, tutti i contribuenti dovranno regolarmente trasmettere le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, nel rispetto dei seguenti termini di legge.

Si ricorda, infatti, che la fattura immediata deve essere trasmessa **entro 12 giorni** dall'effettuazione operazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; la data di emissione della fattura elettronica – campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica – nel caso di fatturazione immediata coincide con la data di effettuazione dell'operazione.

A stabilirlo è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.8 del 3 aprile 2020.

## *Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche*

---

Si ricorda che a partire dal 2020 (DL n. 124/2019), il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore ad **€ 77,47** può essere effettuato con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

*In fine vale la pena evidenziare che, considerato il protrarsi dell'emergenza, non si esclude l'emanazione di nuovi / ulteriori provvedimenti di proroga per il mese di aprile, dei quali sarà nostra cura darvene notizia appena possibile.*

oo0oo

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Alessandro Merini*